



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- VISTO l'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo, in relazione agli interventi correlati alle finalità specificate nello stesso comma 2-ter;
- VISTA l'approvazione della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003;
- VISTI gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C. 205 del 5 luglio 1997 e successive modificazioni;
- VISTO il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità che disciplina le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 ed in particolare l'articolo 3, comma 1, che stabilisce un contributo alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di merci su rotte marittime (cosiddette "Autostrade del mare"), diretto alla compensazione dei costi esterni, non sostenuti dal trasporto su strada;
- VISTO l'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che dispone l'assegnazione di specifiche risorse economiche ad un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla medesima legge;
- CONSIDERATO che in attuazione del citato articolo 2, comma 250, della legge 191/2009 è stata assegnata la somma di 30.000.000 di euro al cap. 7330 (fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227;

- TENUTO CONTO che il citato articolo 2, comma 2, del DPR 227/2007 prevede, tra l'altro, interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena della logistica;
- VISTO l'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) che prevede lo stanziamento di 124.000.000 di euro, per interventi in favore del settore dell'autotrasporto merci da effettuare secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, all'articolo 1 ed nella connessa allegata tabella 1, prevede tra l'altro la proroga fino al 31 marzo 2011 del regime giuridico di cui al citato articolo 2, comma 250, della legge 191/ 2009, nei limiti delle risorse disponibili, con il provvedimento di cui al citato articolo 1, comma 40 della legge 220/2010;

DECRETA

Art. 1

Proroga dell'incentivo e risorse disponibili

1. L'incentivo di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) del D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto "Ecobonus") è prorogato per l'anno 2011, a valere sui viaggi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.
2. A tale proroga si farà fronte con le risorse rivenienti dall'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 stanziata per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 (interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale), pari a 30 milioni di Euro.
3. L'importo erogato alle imprese beneficiarie avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo disponibile per l'anno di competenza, tenuto conto di quanto sarà previsto nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa, ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.

Art. 2

Modalità di accesso ai contributi

1. Le domande per accedere ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento adottato con D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205, devono essere inviate a mezzo raccomandata A/R al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il trasporto stradale, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto.
2. Le domande devono essere redatte compilando il modulo e gli allegati che formano parte integrante del presente decreto, come di seguito precisati:

- a) Modulo denominato "Istanza di ammissione agli incentivi";
- b) Allegato 1: Formulario di identificazione del soggetto richiedente gli incentivi;
- c) Allegato 2: Elenco delle tratte marittime utilizzate nell'anno cui si riferisce l'istanza per l'erogazione dei benefici; numero dei viaggi effettuati nell'anno solare cui si riferisce l'istanza, tonnellate trasportate e costi sostenuti.

Art. 3
Nuove rotte incentivate

1. Ai sensi dell'Art. 3 comma 6 del D.P.R. 205/2006, sono considerate nuove rotte incentivabili i seguenti itinerari marittimi:

Chioggia-Augusta;

Salerno-Termini Imerese;

Civitavecchia-Trapani.

2. I contributi alle imprese di autotrasporto, per l'utilizzo delle rotte di cui al comma 1, sono fissati nella misura percentuale del 28%, da 80 a 1.599 viaggi annui effettuati, e del 30%, da 1.600 viaggi annui e oltre effettuati.

Articolo 4
Monitoraggio e verifiche

1. L'attività di monitoraggio di cui all'Art. 3 comma 2 del D.P.R. 205/2006, preordinata a che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verifichi, nel triennio successivo a quello di concessione dei contributi, il mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal contributo, è effettuata con riferimento al triennio 2011-2013.

Articolo 5
Sospensione dell'efficacia ed entrata in vigore

1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, 3° paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,


IL MINISTRO

